

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1183

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato MONTANTI

Presentata il 23 marzo 1964

#### Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — È giunto il momento che il Parlamento riesamini, con spirito critico e serio impegno, la delicata materia relativa ai concorsi per le cattedre universitarie finora regolata dalla legge 13 luglio 1954, n. 439.

Sono noti a tutti voi gli inconvenienti cui il sistema attualmente in vigore ha dato luogo.

Poiché le Commissioni giudicatrici vengono formate per elezione dai professori di ruolo componenti il Consiglio delle Facoltà cui appartiene la materia a concorso e di discipline affini, si sono formati raggruppamenti elettoralistici che inceppano il libero movimento delle élites culturali, trasformando il sistema universitario in un organismo quasi corporativo, l'accesso al quale è controllato da pochi, se non da pochissimi professori.

Rivalità di scuola, quindi, veti *ad personam*, spesso esclusive politiche trovano campo e sfogo nella manovra di corridoio, sicché l'interesse precipuo del concorso, l'acquisizione cioè al personale insegnante di nuove energie fervide e preparate, passa in secondo ordine rispetto all'interesse di gruppo.

Il disorientamento per questo stato di cose è generale nelle nuove leve universitarie di ogni facoltà che chiedono di essere liberate da spesso pesanti vassallaggi; d'altra parte l'opinione pubblica non è rimasta inerte rispetto alle inchieste giornalistiche che hanno rivelato che le terne dei concorsi universitari vengono programmate addirittura a

3-6 anni da gruppi di ordinari che si collegano poi sul piano elettorale.

Per porre fine a questo stato di cose, mi sembra misura urgente e idonea quella di stabilire che la formazione delle commissioni giudicatrici nei concorsi a cattedre universitarie avvenga esclusivamente per sorteggio pubblico, effettuato dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione assistito da due professori titolari.

Ho perciò predisposto un nuovo testo che, non discostandosi per le altre norme dalla legge 13 luglio 1954, innova, decisamente, nel senso di stabilire il metodo del sorteggio e, altra statuizione importantissima, che i candidati a concorso debbano presentare i titoli entro un mese dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso.

Questa ultima condizione è fondamentale, in quanto finalmente le opere presentate a concorso perderanno il carattere di clandestinità, foriera quasi sempre di cattivi presagi, e potranno quindi essere apprezzate e discusse convenientemente.

Onorevoli colleghi, la vita universitaria condiziona direttamente la vita nazionale: il Parlamento non può disinteressarsi del più delicato momento della vita universitaria, quello del ricambio della classe docente.

E pertanto auspico che la presente proposta di legge vi trovi consenzienti per una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono formate, mediante sorteggio, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, titolari della disciplina a concorso e di discipline affini a qualsiasi Facoltà appartengano.

Le discipline affini sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

### ART. 2.

I professori di ruolo che intendono prendere parte ad un concorso devono chiedere di non essere compresi nel sorteggio entro lo stesso termine di scadenza per la partecipazione al concorso; se non lo chiedano, sono esclusi dal concorso.

Non possono essere compresi nel sorteggio:

a) i professori che fanno parte della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) i professori che abbiano fatto parte della Commissione di entrambi gli ultimi due concorsi per la materia.

### ART. 3.

Il sorteggio viene effettuato dal presidente della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione assistito da due professori titolari nei locali del Consiglio superiore della pubblica istruzione in seduta pubblica da determinarsi con decreto ministeriale entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dei titoli previsto dal successivo articolo 5.

### ART. 4.

Qualora per gravi ragioni, da valutarsi dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei commissari declini l'incarico, viene fatto luogo alla sua sostituzione con altro sorteggio da effettuarsi immediatamente.

Salvo il caso di comprovata forza maggiore, non possono essere presentate dimissioni dopo che la Commissione abbia iniziato i propri lavori collegiali, né gli stessi lavori possono essere aggiornati.

I commissari che non ottemperino alle disposizioni del presente articolo saranno im-

mediatamente sostituiti e non potranno far parte delle Commissioni dei due successivi concorsi per la materia.

L'esclusione è dichiarata dal Ministro, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 5.

I candidati a concorsi a cattedre universitarie devono presentare i titoli entro un mese dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.